




CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA




**DAL 15.07.2022 È IN VIGORE IL CODICE DELLA
CRISI D'IMPRESA: SEGNALAZIONI DA PARTE DEI
CREDITORI QUALIFICATI (AGENZIA DELLE
ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE E
RISCOSSIONE, INPS, INAIL)**



Gentile cliente,

Lo Studio Tributario Bracciali Srl, in vista dell'entrata in vigore dal 15/07/2022 del nuovo Codice della Crisi dell'impresa, che impone in capo all'imprenditore il dovere di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, Vi comunica che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL) hanno avviato le "segnalazioni" nei confronti dei contribuenti morosi.





L'art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati segnalino all'imprenditore l'esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:

- per **l'Agenzia delle entrate**, con il recente D.L. 73/2022, convertito in legge, prevede che l'Agenzia delle entrate debba inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla Li.Pe. di importo superiore a 5.000 euro ma, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 euro. Inoltre, le prime segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalla Li.pe. relative al secondo trimestre 2022 (non più il primo).

Inizialmente, L'Agenzia delle entrate aveva previsto l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, superiore all'importo di euro 5.000, tuttavia tale limite è stato in parte modificato;



- per l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni:

- superiori all'importo di euro 100.000 per le imprese individuali;
- superiori all'importo di euro 200.000 per le società di persone;
- superiori all'importo di euro 500.000 per le altre società.

- per **L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

- 1) al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
- 2) all'importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.



Per effetto del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 anche l'INAIL è tenuta a segnalare all'imprenditore l'esistenza di un debito per premi assicurativi, scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000 (art. 25-novies, comma 1 lettera b del d. Lgs 14/2019 così come modificato dal D. Lgs 83/2022).

La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata (decreto-legge 24 agosto del 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147).

Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.



Vi consigliamo pertanto di adottare le misure idonee previste dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità del debito, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l'esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

Al fine di valutare se le procedure previste nella vostra impresa rispondono alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1, vi consigliamo di adottare un adeguato assetto organizzativo, patrimoniale ed economico-finanziario al fine di assicurare una struttura aziendale che sia in linea con le norme di legge testé richiamate.

Studio Tributario Bracciali Srl